Firmato digitalmente da

**Alberto Girani**

O = non presente
C = IT

**Parco naturale regionale**
**di Portofino**

# Regolamento per la determinazione dei diritti tariffari

Approvato con Deliberazione di Consiglio n.36 del 24 ottobre 2016

## Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento è redatto secondo quanto previsto dalla legge 22 febbraio 1995, n. 12 art. 34, comma 1, punto g), dal Piano del Parco Naturale Regionale di Portofino approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 26 giugno 2002, n. 33 e, più precisamente in attuazione dell'Art. 35, comma 6 del "Regolamento per la riqualificazione del Patrimonio Edilizio" approvato con la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 221 del 04/08/2011 e riguarda la determinazione degli importi dei diritti tariffari da esigere al fine del rilascio del nullaosta, della valutazione di incidenza o degli altri titoli abilitativi, se ed in quanto previsti.

## Art. 2 Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il territorio del Parco Naturale Regionale di Portofino come individuato dalla Legge regionale 3 settembre 2001, n. 29 e l'area ad esso contigua che interessa i comuni di Camogli, Rapallo, Santa Margherita Ligure, nonché i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) IT1632603 "Parco di Portofino", IT1332614 "Pineta-Lecceta di Chiavari", IT1332622 "Rio Tuia-Montallegro".

## Art. 3 Determinazione degli importi.

1. per il rilascio dei nullaosta di cui all'art. 21 della l.r. 12/95 nonché per il rilascio della valutazione di incidenza ambientale di cui all'art. 3 della l.r. 29/2001, si determinano i seguenti importi:

a) euro 400,00 (quattrocento/00 €) quali diritti tariffari per l'istruttoria delle richieste di nullaosta, denuncia di inizio attività e valutazione di incidenza ambientale;
b) euro 70,00 (settanta/00 €) per metro quadrato di superficie lorda da corrispondersi preventivamente alla firma del nulla osta, oltre alla cifra precedente, per gli interventi di nuova costruzione, da realizzarsi all'interno dell'Area Parco, ed ammessi dal Regolamento per la riqualificazione del Patrimonio Edilizio;

2. al fine di dare attuazione ai principi ispiratori dell'Ente ed in sintonia con il Piano del Parco Naturale Regionale di Portofino, adottato con Deliberazione di Consiglio dell'Ente Parco n° 77 del 05/11/2001 ed approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n° 33 del 26/06/2002, sono previste le seguenti riduzioni:

a) come indicato dall'art. 2 comma 1 lettera a) delle Norme di Attuazione del Piano del Parco, per *"… Conservare, riqualificare e valorizzare le caratteristiche naturalistiche, paesistiche, culturali e ambientali del Parco, anche con interventi diretti di natura tecnica, economica e culturale, che favoriscano la partecipazione degli abitanti alla gestione del territorio …"*, gli importi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono rispettivamente ridotti a euro 300,00 (trecento/00) ed euro 45,00 (quarantacinque/00) nel caso di richieste riguardanti aree ed immobili aventi destinazione abitativa, agricola e/o di stoccaggio materiali e prodotti;
b) come indicato dall'art. 2 comma 1 lettera a) delle Norme di Attuazione del Piano del Parco, per la *"…conservazione dei valori scenici e panoramici e della salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali ……"*, gli importi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono rispettivamente ridotti a euro 100,00 (cento/00) ed euro 15,00 (quindici/00) nel caso di richieste riguardanti immobili, e relative pertinenze, destinati a prima casa;

c) come indicato dall'art. 2 comma 1 lettera b) delle Norme di Attuazione del Piano del Parco, per *"… Agevolare le attività di presidio agricolo-produttivo, in atto e in abbandono, ritenute fondamentali per la conservazione e la valorizzazione della identità e del patrimonio paesistico-ambientale del Parco, anche attraverso l'eliminazione dei residui fattori di disagio che possono ostacolare la permanenza dei presidi abitativi storico-rurali presenti sul territorio …"*, gli importi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono rispettivamente ridotti a euro 50,00 (cinquanta/00) ed euro 10,00 (dieci/00) nel caso di richieste riguardanti immobili e relative pertinenze, di proprietà o in uso a coltivatori diretti ed Imprenditori Agricoli Professionali;
d) per diminuire la presenza, paesaggisticamente insostenibile, dei veicoli sulle aree esterne ed incentivare quindi la realizzazione di autorimesse interrate, gli importi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono rispettivamente ridotti a euro 300,00 (trecento/00) ed euro 45,00 (quarantacinque/00) nel caso di richieste riguardanti gli interventi previsti dall'Art. 27 del "Regolamento per la riqualificazione del Patrimonio Edilizio";
e) per gli interventi richiesti dalle Amministrazioni Pubbliche riguardanti opere pubbliche o di pubblica utilità, gli importi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono rispettivamente ridotti a euro 50,00 (cinquanta/00) ed euro 5,00 (cinque/00), fatte salve apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione interessata;

3. In attuazione di quanto prescritto dai commi 3, 5 e 6 dell'Art. 35 del "Regolamento per la riqualificazione del Patrimonio Edilizio" si determina inoltre che:

a) gli importi di cui ai commi precedenti, al fine di disincentivare iniziative che sfuggano al controllo dell'Ente, in quanto impediscono allo stesso un controllo ex ante e si pongono quali situazioni di potenziale abusivismo edilizio sostanziale, sono quintuplicati nel caso di richieste in sanatoria;
b) sono comunque esclusi dal pagamento dei diritti tariffari gli interventi di manutenzione del fondo agrario per le attività agricole in area C1, e gli interventi finalizzati al risparmio energetico;
c) per l'installazione stagionale di piscine, dovrà essere costituita idonea cauzione di euro 5.000,00 (cinquemila/00 €), che verrà incamerata dall'Ente in caso di inadempienza allo smontaggio delle strutture nei termini previsti dai relativi nullaosta, si precisa che dovrà comunque essere corrisposta, all'atto della richiesta di nullaosta, la cifra per diritti tariffari di cui ai commi precedenti;
d) per la realizzazione di interventi finalizzati all'esecuzione dei lavori (interventi temporanei di cantiere) e ogni altra opera a carattere temporaneo, con l'esclusione dei ponteggi in aderenza ai fabbricati, dovrà essere costituita idonea cauzione per un importo compreso tra 5.000 e 50.000 €, in funzione dell'entità delle opere e del relativo impatto ambientale, prescrivendo eventualmente particolari modalità esecutive, detta cauzione verrà incamerata dall'Ente Parco nel caso di mancato o limitato ripristino dello stato dei luoghi o per inadempienze alle condizioni e prescrizioni impartite dall'Ente;
e) l'eventuale incameramento delle somme corrisposte a titolo cauzionale, di cui alle precedenti lettere c) e d), non costituisce tuttavia diritto alcuno al mantenimento delle relative opere per le quali dovrà comunque essere effettuata la rimozione o la rimessa in pristino.

## Art. 4 Modalità di liquidazione degli importi e valori massimi

1. per il rilascio dei nullaosta di cui all'art. 21 della l.r. 12/95 nonché per il rilascio della valutazione di incidenza ambientale di cui all'art. 3 della l.r. 29/2001, gli importi determinati

a) quali diritti tariffari per l'istruttoria delle richieste di nullaosta, denuncia di inizio attività e valutazione di incidenza ambientale, sono da corrispondersi all'atto della consegna della documentazione;
b) per la quota di diritti tariffari, eccedente la cifra precedente, prevista per gli interventi di nuova costruzione, da realizzarsi all'interno dell'Area Parco, ed ammessi dal Regolamento per la riqualificazione del Patrimonio, determinati per metro quadrato di superficie lorda, sono da corrispondersi preventivamente alla firma del nulla osta.

2. Gli importi di cui al presente regolamento sono determinati fino ad un massimo complessivo di 30.000 €.